



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 10/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello Presidente

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott. Antonio Palazzo Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel giudizio di revocazione iscritto al n. **61687** del registro di segreteria,
avverso la sentenza della Sezione Terza giurisdizionale Centrale d'appello n.
159/2024 depositata il 29.05.2024,

promosso da:

MASCIAVÈ Marina, nata a Torino il 15.07.1961, CF:
MSCMRN61L55L219U, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Micheletta
del Foro di Torino, con studio in Torino Corso Duca degli Abruzzi 42, Tel.
0115808466, fax 0115083014 pec
paolomicheletta@pec.ordineavvocatitorino.it, con domicilio eletto presso lo
studio del difensore,

ricorrente

contro

Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte

nei confronti di

Giulio LUGHI (cf : LGHGLI48E04L424H) nato a Trieste il 4 maggio 1948 e ivi residente in via Franca 9, rappresentato e difeso dagli avv.ti dagli avv.ti Carlo Merani del Foro di Torino e Stefano Gattamelata, del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Monte Fiore n. 22

e

Luciana BORGHI (cf: BRGLCN45C41L219S) nata il 1^ marzo 1941 a Torino e ivi residente in via Francesco Petrarca n. 10bis, rappresentata e difesa dagli avv.ti dagli avv.ti Carlo Merani del Foro di Torino e Stefano Gattamelata, del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Monte Fiore n. 22

e

Alessandro VITALE BROVARONE (cf: VTLLSN48E31A182H) nato il 31 maggio 1948 a Alessandria e residente in Torino, Strada Tetti Bertoglio n. 148, rappresentato e difeso dagli avv.ti dagli avv.ti Carlo Merani del Foro di Torino e Stefano Gattamelata, del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Monte Fiore n. 22

e

Enrico MALTESE (cf :MLTNRC52S21L219D) nato a Torino il 21 novembre 1952 e residente ad Albosola Superiore (Sv), via Lino saettone n. 64 int. 2 , rappresentato e difeso dagli avv.ti dagli avv.ti Carlo Merani del Foro di Torino e Stefano Gattamelata, del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Monte Fiore n. 22.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 22 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Chiara Pimpinella, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, l'avv. Marina Rozzio per delega orale dell'avv. Micheletta, e il rappresentante della Procura generale, V.P.G. Adelisa Corsetti

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 159/2024 la Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello rigettava l'appello proposto dalla sig.ra Masciavè e accoglieva parzialmente gli appelli incidentali proposti dai sig.ri Vitale Bovarone Alessandro, Giulio Lughi e Maltese Enrico.

Detta sentenza, con riguardo all'appello proposto dalla Masciavè, respingeva il motivo di censura relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. c) ed e), c.g.c., il motivo di merito, nonché il motivo relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

La fattispecie aveva riguardo al ristoro di un danno derivante dalle irregolarità contabili riscontrate nella gestione del fondo economale del Dipartimento di Studi umanistici Università degli studi di Torino (già Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche), relative al periodo ricompreso fra il novembre 2007 ed il settembre 2012.

Erano stati citati in giudizio il Segretario Amministrativo, dott.ssa Marina Masciavè ed i Direttori del Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche che si erano succeduti nel tempo e, precisamente, prof. Alessandro Vitale Brovarone (1° ottobre 2008 31 dicembre 2011), Luciana Borghi (1° ottobre 2002 31 dicembre 2008), il Vicedirettore del medesimo Dipartimento, Giulio

Lughi (1° aprile 2009 31 dicembre 2011), ed il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici prof. Enrico Maltese.

Con la sentenza di primo grado n. 128/2021 la Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, riteneva in parte fondata la domanda attorea, condannando i convenuti per le sole poste di danno riferite al periodo compreso fra aprile 2010 e settembre 2012, anticipando la decorrenza del *dies a quo* alla data delle intimazioni e non riferendolo alla data di rinvio a giudizio, come indicato dalla Procura; poi considerava prescritto, oltre al danno da disservizio, il danno riferito alla gestione economale nel periodo compreso tra il novembre 2007 ed il marzo 2010.

Pertanto, i convenuti erano stati condannati a pagare, in favore dell'università degli Studi di Torino, i seguenti importi: (aprile 2010 settembre 2012): Masciavè Marina, la somma di € 86.816,48, Vitale, Lughi e Maltese, ciascuno pro quota, ma in misura inferiore (40% anziché il 60%).

La convenuta Borghi era assolta per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la sentenza d'appello n. 159/2024 era proposto ricorso per revocazione.

Il motivo di revocazione formulato riguardava il presunto errore di fatto *ex art.* 202, comma 1, lett. f, c.g.c. inerente al momento di decorrenza della prescrizione dell'azione erariale.

Infatti, la Corte dei conti riteneva che il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per esercitare il diritto risarcitorio sia da collocarsi non nel momento in cui si è realizzato il fatto dannoso, bensì alla data della sua scoperta, ovvero quando viene in essere la conoscibilità obiettiva dello

stesso, nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell'Amministrazione danneggiata ovvero della Procura contabile.

Sulla base di tale premessa, la Corte aveva ritenuto, come detto, di ancorare il decorso del termine per la prescrizione al momento delle diverse intimazioni di pagamento recanti specifica indicazione e determinazione del danno da risarcire, inviate dall'Avvocatura dell'Ateneo ai presunti responsabili, all'esito degli accertamenti man mano effettuati.

Parte ricorrente insisteva invece nel sostenere che la Corte non poteva non considerare il fatto che già nel 2012 l'Università degli Studi di Torino aveva inviato alla ricorrente una intimazione alla corresponsione di somme *“indebitamente sostenute dall'Ateneo”*, a seguito di segnalazioni e di conseguenti accertamenti sulla gestione contabile del Dipartimento gestito dalla Dott.ssa Masciavè con riferimento al periodo novembre-dicembre 2007.

Ed ancora, sempre nel 2012 l'Ateneo aveva costituito una Commissione di indagine proprio sulle presunte irregolarità emerse nella gestione della Dott.ssa Masciavè, a cui era conseguito il trasferimento della stessa presso altra struttura, avvenuto nel settembre 2012, al fine di evitare turbativa nel servizio.

In quell'anno nel momento in cui era stato deciso il trasferimento, l'Amministrazione avrebbe avuto la obiettiva conoscibilità, se non ancora la conoscenza piena, del danno, nei suoi lineamenti essenziali, poiché la motivazione del trasferimento era proprio il prevenire disfunzioni lavorative essendo venute a galla anomalie contabili.

Il *dies a quo* della prescrizione, dunque, si sarebbe dovuto individuare nel momento della scoperta del danno da parte dell'amministrazione danneggiata,

soggetto competente a porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili.

Il danno era stato scoperto dall'Università già nel 2012.

Per pacifica giurisprudenza il *dies a quo* del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di un pubblico dipendente coincide almeno con la data del provvedimento con cui l'Amministrazione di appartenenza ne ha decretato il licenziamento, presupponendo tale atto il compiuto accertamento della corrispondente condotta illecita, a prescindere dalla circostanza che l'esercizio della parallela azione penale per gli stessi fatti risalga ad epoca posteriore (così Corte dei Conti di Appello, Terza Sezione, n. 16/2020).

Adattando questo principio al caso di specie, in conseguenza, si sarebbe dovuto allora affermare che il *dies a quo* doveva essere considerato quanto meno il momento in cui la Dott.ssa Masciavè era stata sospesa dagli incarichi di Responsabile del Settore Amministrativo e Contabile e di Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino con decorrenza dal 24 settembre 2012, sospensione determinata dall'esigenza di prevenire disfunzioni lavorative a seguito dell'emersione di irregolarità all'esito di approfondimenti in allora già disposti e già svolti dall'Amministrazione di appartenenza.

Tale regola è soggetta a deroghe in presenza dell'occultamento doloso previsto dalla normativa, ma che non sussisterebbe nel caso di specie.

In conclusione, quindi, la ricorrente chiedeva di «*previa eventuale integrazione del contraddittorio e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, revocare la sentenza N. 159/2024 del 29/05/2024 della Corte dei*

conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello per l'effetto dichiarandola nulla e priva di effetto giuridico, con ogni conseguenziale statuizione».

3. In data 24 dicembre 2024 depositava le proprie conclusioni la Procura generale, secondo la quale la revocazione proposta sarebbe inammissibile.

La ricorrente vorrebbe infatti qualificare come “*errore revocatorio*” l’asserita inesatta decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità, evidenziando che dal 2012 erano presenti tutti gli elementi necessari a configurare una responsabilità erariale a suo carico, considerato che nello stesso anno, era sottoposta a procedimento penale esitato nella richiesta di rinvio a giudizio e, a seguito delle segnalazioni pervenute all’amministrazione di appartenenza, era trasferita ad altra sede.

Pertanto, con il ricorso in revocazione sarebbe riproposto un tema già vagliato dal Collegio giudicante, nei due gradi di giudizio, nel tentativo di ottenere con il mezzo revocatorio un terzo grado di giudizio.

4.All’udienza del 22 gennaio 2025, su apposita domanda, confermava che la notifica del ricorso per revocazione unitamente al dfu nei confronti della sig.ra Borghi era stata effettuata al difensore in appello degli altri resistenti.

Lo stesso difensore proseguiva ribadendo le proprie argomentazioni sulla decorrenza del termine di prescrizione, perché la ricorrente aveva ricevuto l’intimazione nel 2012 ed era stata trasferita. E ciò costituirebbe un errore di percezione.

La Procura replicava che per essere in presenza di un errore revocatorio, la questione non doveva essere stata oggetto di valutazione. Nel caso di specie la questione era stata posta all’attenzione del giudice e anche decisa.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto, verificata la notifica del ricorso per revocazione unitamente al dfu al difensore dei sig.ri Lughi, Vitale Brovarone e Maltese, deve dichiararsi la loro contumacia nel presente giudizio.

Con riguardo alla notifica nei confronti della sig. Borghi, che era rimasta contumace nel giudizio d'appello, rilevata la non corretta notificazione perché dalla relata risulta effettuata presso il difensore degli altri resistenti, il collegio riteneva che la relativa questione per motivi di economia processuale possa rimanere assorbita in ragione della decisione sull'ammissibilità della revocazione qui proposta.

2. In ordine al mezzo di impugnazione utilizzato, occorre innanzitutto precisare che l'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c., consiste in *«un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare»*.

La norma riprende quanto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. e pertanto possono valere qui i principi pronunciati dalla giurisprudenza anche rispetto a tale articolo.

Come spiega la giurisprudenza, *«l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due*

rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (ex multis Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n. 16439) L'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione non deve cadere su un punto controverso, né sull'errata valutazione delle risultanze processuali ma sostanziarsi in una affermazione - positiva o negativa - di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa. (Cassazione civile sez. II, 23/10/2014, n. 22584; Cass. Sez. Unite; 12.6.1997, n. 5303)» (Cass., sez. II civ., n. 3945/2024).

Nello stesso senso si esprime la giurisprudenza contabile, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 39 c.g.c. (fra le altre Sez. III Appello, n. 528/2023), la quale chiarisce che: «In buona sostanza, l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo con riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, di modo che, del fatto, vi siano due divergenti rappresentazioni: quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, ai fini

della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, n. 8180 del 2023)».

Rimane, pertanto, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla pretesa errata valutazione o interpretazione dei fatti, documenti e risultanze processuali, che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. n. 8981 del 2023; Corte dei Conti, Sez. I d'App., n. 456 del 2023; Sez. II d'App., n. 284 e n. 121 del 2023).

Pertanto, il fatto non deve aver costituito un punto controverso sul quale si sia pronunciato il giudice. Per punto controverso deve intendersi che il punto deve essere stato oggetto di contrasto tra le parti e il giudice abbia aderito alla prospettazione di una di esse. La giurisprudenza della Corte di cassazione al riguardo, seppur sulla valutazione delle prove, afferma infatti che l'ipotesi di punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciato ricorra quando il travisamento riflette la lettura del fatto prospettata da una delle parti (Cass. civ. sez. II, n. 14624/2024).

3. Posti i principi sopra illustrati, sulla base del motivo formulato la revocazione proposta è inammissibile.

Infatti, nel presente giudizio la ricorrente afferma che la Corte nei due gradi di giudizio ha ritenuto di far decorrere l'esordio della prescrizione per l'esercizio dell'azione erariale dal momento in cui è possibile far risalire la conoscibilità del fatto dannoso in capo all'amministrazione. E, considerando detto momento, allora doveva farsi decorrere la prescrizione già dal 2012, anno nel quale l'università aveva inviato alla ricorrente una intimazione alla

corresponsione di somme indebitamente sostenute dall'Ateneo, emersa a seguito di segnalazioni e di conseguenti accertamenti sulla gestione contabile del Dipartimento gestito dalla Dott.ssa Masciavè e riferito al periodo novembre-dicembre 2007.

Detta censura non integra però un errore di fatto revocatorio, poiché la questione sulla decorrenza della prescrizione è stata oggetto di valutazione e decisione da parte del giudice d'appello.

Infatti, nella sentenza n. 159/2024 la circostanza addotta dalla ricorrente è stata tenuta in considerazione ed è stata valutata. Si legge che *«alla data del 21 settembre 2012 la fattispecie, dannosa era emersa solo come un possibile coacervo di irregolarità prospettate in una denuncia fornita da una dipendente all'amministrazione di appartenenza; quest'ultima al fine di prevenire disfunzioni ulteriori, aveva provveduto cautelativamente a trasferire la Masciavè ad altra struttura e ad inoltrare apposita segnalazione alla Corte dei conti. La fattispecie era ancora da conoscere in tutti quei dettagli essenziali utili per poter esperire il fruttuoso esercizio dell'azione»*.

Ne discende che non è dato riscontrare una mancata percezione di un fatto rilevante, quale quello dedotto nel motivo di revocazione. Il giudice d'appello ha effettuato una valutazione di detto fatto e ha deciso in modo difforme rispetto alla prospettazione della ricorrente.

Orbene, in disparte da ogni valutazione in merito all'interpretazione prospettata dalla ricorrente circa l'operatività del termine di prescrizione nel caso di specie, il motivo revocatorio formulato afferisce essenzialmente alla valutazione di una circostanza già considerata e decisa nei due gradi di giudizio, con esclusione quindi di un'ipotesi di errore di fatto.

4. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza centrale giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dei sig.ri Lughì, Vitale Brovarone e Maltese;
- dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 96,00 (novantasei/00).

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Tammaro Maiello

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il 03/02/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”